

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 — Confederazione svizzera/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut

(Causa C-547/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie — Articoli 8 e 9 — Ambito di applicazione — Esercizio dei diritti di traffico — Decisione 2004/12/CE — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo — Obbligo di motivazione — Divieto di discriminazione — Proporzionalità — Onere della prova]

(2013/C 123/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, K. Simonsson e K.-P. Wojcik, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente e T. Masing, Rechtsanwalt); Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto dalla Confederazione svizzera, diretto all'annullamento della decisione 2004/12/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1993 L 15, pag. 33) — Disposizioni adottate dalla Germania relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo — Erronea valu-

tazione dell'applicabilità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 alle misure controverse — Travisamento dell'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione — Mancata presa in considerazione dei diritti dei gestori dell'aeroporto e dei residenti nelle zone ad esso limitrofe — Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Confederazione svizzera è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-127/11) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme nazionali anti-cumulo — Pensione di vecchiaia — Aumento dell'importo versato da uno Stato membro — Pensione per superstiti — Riduzione dell'importo versato da un altro Stato membro]

(2013/C 123/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen